



Prot. n. vedi lato segnature

Data vedi lato segnature

**Oggetto:** Paur ex decreto legislativo 152/2006 articolo 27-bis e legge regionale 10/2010 articolo 73-bis. Progetto di “Impianto di ossidazione termica mediante tecnologia flameless con recupero di materia” in località Legoli, Comune di Peccioli (Pi). Proponente: Novatosc srl. **Trasmissione contributo**

**Regione Toscana**  
**Direzione Ambiente ed energia**  
**Settore regionale Via - Vas**

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei a incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

**NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:**

rifiuti: decreto legislativo 152/2006 parte IV; legge regionale 25/1998; piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (delibera consiglio regionale 94/2014).

**ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTICOLI 4 E 5 COMMA 1 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE.**

Il procedimento unico in esame riguarda il progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi attraverso ossidazione termica (operazioni R13, R12, R1 e R5), con produzione di energia e materia (CO<sub>2</sub> e materiale vetroso), da ubicarsi in località Legoli nel Comune di Peccioli presentato dalla società Novatosc Srl.

Per quanto emerge dalla documentazione presentata, l'impianto di progetto si basa sulla tecnologia Isotherm “Flameless Pressurized Oxy-Combustion” (FPO), un particolare processo di ossidazione termica mediante combustione senza fiamma.

Il presente contributo riguarda il procedimento di Via, presente all'interno del Paur, relativamente agli aspetti di pianificazione rifiuti di competenza del settore scrivente.

Si fanno salve le verifiche tecniche degli interventi proposti e la loro conformità con le vigenti normative di settore, per la valutazione delle quali si rimanda al Settore regionale competente in materia di autorizzazioni rifiuti.

**COMPONENTE RIFIUTI**

*Pianificazione*

Nella documentazione di progetto il proponente manifesta la volontà di collocare l'impianto a servizio dei rifiuti urbani, in quanto funzionale al recupero di frazioni a oggi destinate a discarica, contribuendo in tal modo a garantire la chiusura del ciclo di trattamento degli stessi rifiuti urbani.

Secondo Novatosc inoltre la collocazione dell'impianto nel polo impiantistico di Peccioli consentirà di prevedere importanti sinergie con la discarica di Belvedere e con il biodigestore di Albe, sia utilizzando il biogas prodotto da tali impianti, sia attraverso il trattamento del percolato della discarica stessa.

Dalla documentazione emerge che all'impianto verranno effettuate operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, sia provenienti dal ciclo degli urbani, che speciali. Per quanto riguarda gli urbani in alcune parti della documentazioni si cita, ad esempio, il sottovaglio non stabilizzato.

Nello specifico i codici di rifiuto per i quali è previsto il conferimento sono i seguenti:

- rifiuti solidi classificati con i seguenti codici Eer:

19.12.12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19.05.03 compost fuori specifica

19.06.04 – digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

- rifiuti liquidi quali percolato da discarica Eer 19.07.03 e acque da processi di biostabilizzazione Eer 19.05.99.

Preso atto di quanto sopra, relativamente all'aspetto della pianificazione si fa presente quanto segue.

La gestione dei rifiuti speciali è sempre regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani. Pertanto, le operazioni di gestione di rifiuti speciali che si prevede di effettuare nell'impianto, si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb).

Non è altresì preclusa la possibilità di trattare rifiuti urbani a recupero al di fuori degli impianti indicati dalla pianificazione, ma non esiste alcun obbligo da parte della Pubblica amministrazione di garantire i flussi costanti in ingresso.

Tuttavia, relativamente alla previsione di trattamento dei rifiuti urbani si evidenzia che nell'elaborato denominato "*elenco codici CER*", presentato ai fini del rilascio dell'Aia, le tipologie di rifiuto (come indicate in precedenza), che si prevede di conferire all'impianto, sono identificate tutte come rifiuti speciali. Visti gli intenti dichiarati dal proponente, si ritiene che qualora vi sia la volontà, come dichiarato, di ricevere rifiuti urbani, detti flussi dovranno essere chiaramente identificati come provenienza e codice Eer.

Si rimanda all'Autorità di ambito, per quanto di competenza, una valutazione degli eventuali flussi di rifiuti urbani a recupero da inviare nell'impianto nel rispetto delle esigenze dei rispettivi territori.

#### *Criteri di localizzazione*

L'allegato 4 del vigente Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (Prb), approvato con delibera del Consiglio Regionale 94/2014 contiene i criteri di localizzazione da applicare ai nuovi impianti di gestione rifiuti.

Nello Studio di impatto ambientale la società proponente ha esaminato la localizzazione dell'area di progetto in rapporto ai criteri contenuti nell'allegato 4 al Prb, paragrafo 3.1 "*impianti di incenerimento e co-incenerimento*", evidenziando che:

- il sito non ricade nell'operatività di criteri escludenti;
- è presente il seguente criterio penalizzante "*Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 3267/1923*";
- sono presenti alcuni criteri preferenziali.

Premesso quanto sopra si prende atto dell'analisi svolta dalla società Novatosc srl, dalla quale non emergono elementi di non coerenza della localizzazione con il Piano regionale.

Si ricorda comunque che secondo il Prb i criteri escludenti hanno valenza di vincolo assoluto, ossia stabiliscono "...la completa "*non idoneità*" di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti

*di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi". L'eventuale presenza di un criterio escludente nell'area oggetto di intervento renderebbe quindi incompatibile un'attività di gestione dei rifiuti nell'area stessa.*

In relazione al criterio penalizzante emerso dalla disamina della localizzazione si raccomanda la valutazione da parte dei soggetti competenti.

## **CONCLUSIONI:**

### **Componente rifiuti**

#### *Pianificazione*

Per quanto in dettaglio indicato nel presente contributo si ricorda che la gestione dei rifiuti speciali è sempre regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani. Pertanto, le operazioni di gestione di rifiuti speciali che si prevede di effettuare nell'impianto, si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb).

Si ricorda che non è altresì preclusa la possibilità di trattare rifiuti urbani a recupero al di fuori degli impianti indicati dalla pianificazione, ma non esiste alcun obbligo da parte della Pubblica amministrazione di garantire i flussi costanti in ingresso.

A tale proposito si evidenzia che, nonostante il proponente affermi che la finalità dell'impianto è quella di concorrere alla chiusura del ciclo di trattamento degli urbani, le tipologie di rifiuto che si prevede di conferire sono identificate, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, come rifiuti speciali.

Visti gli intenti dichiarati dal proponente, qualora vi sia la volontà di conferire rifiuti urbani, detti flussi dovranno essere chiaramente identificati come provenienza e codice Eer.

Si rimanda all'Autorità di ambito, per quanto di competenza, una valutazione degli eventuali flussi di rifiuti urbani a recupero da inviare nell'impianto nel rispetto delle esigenze dei rispettivi territori.

#### *Criteri di localizzazione*

Per quanto in dettaglio indicato nella premessa si prende atto dell'analisi svolta dal proponente, dalla quale non emergono elementi di incoerenza della localizzazione con il Piano regionale.

Si ricorda che secondo il Prb i criteri escludenti hanno valenza di vincolo assoluto, ossia stabiliscono *"...la completa "non idoneità" di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi".* L'eventuale presenza di un criterio escludente nell'area oggetto di intervento renderebbe quindi incompatibile un'attività di gestione dei rifiuti nell'area stessa.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

**La Dirigente**  
*Renata Laura Caselli*

Referenti componente rifiuti: Laura Pampaloni (0554387157 – [laura.pampaloni@regione.toscana.it](mailto:laura.pampaloni@regione.toscana.it)), Elisabetta Lenzi, in qualità di posizione organizzativa (0554386628 – [elisabetta.lenzi@regione.toscana.it](mailto:elisabetta.lenzi@regione.toscana.it)).